

Da un lato, infatti, le tre zone di azione prioritarie, che sono le zone sulle quali si concentrano gli sforzi maggiori di salvaguardia della specie, coprirebbero soltanto una parte assai limitata del territorio che costituisce l'habitat naturale di quest'ultima, dato che i due terzi delle tane esistenti si troverebbero al di fuori di dette zone, le quali, di per sé, rappresenterebbero solo il 2 % delle terre favorevoli al criceto comune. Orbene, al fine di garantire un'utile copertura territoriale delle misure di tutela di questa specie, bisognerebbe almeno prendere come riferimento la presenza del criceto comune nel 1990 e non nel 2000.

Dall'altro lato, le misure di salvaguardia sarebbero di per sé assai insufficienti. Al riguardo, la Commissione lamenta, in particolare, la mancanza di chiarezza normativa riguardo all'area di riconquista del criceto. L'amministrazione nazionale, infatti, disporrebbe di un potere discrezionale troppo ampio nella concessione di deroghe per l'elaborazione di piani di urbanizzazione nei terreni abitati dai criceti e regnerebbe un'ampia incertezza intorno alle misure di compensazione adottate per tutelare tale specie.

(<sup>1</sup>) GU L 206, pag. 7.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance de Paris (Francia) il 29 settembre 2009 — SARL Prunus/Directeur des Services Fiscaux**

(Causa C-384/09)

(2009/C 312/27)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal de Grande Instance de Paris

**Parti**

Ricorrente: Prunus SARL

Convenuto: Directeur des Services Fiscaux

**Questioni pregiudiziali**

1) Se gli artt. 56 e seguenti del Trattato CE ostino ad una normativa come quella prevista dagli artt. 990 D e seguenti del code général des impôts, che accorda alle persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia o, dal 1° gennaio 2008, in uno Stato membro dell'Unione europea, la facoltà di beneficiare dell'esenzione dall'imposta controversa e che subordina detta facoltà, per quanto riguarda le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione

effettiva sul territorio di uno Stato terzo, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra la Francia e detto Stato al fine di lottare contro la frode e l'evasione fiscali o alla circostanza che, con l'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione fondata sulla cittadinanza, tali persone giuridiche non possano essere sottoposte ad un'imposizione maggiore di quella alla quale sono sottoposte le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia.

2) Se gli artt. 56 e seguenti del Trattato CE ostino ad una normativa come quella prevista dall'art. 990 F del code général des impôts, che consente ai servizi tributari di rendere solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta prevista dagli artt. 990 D e seguenti del code général des impôts qualsiasi persona giuridica interposta tra, da un lato, il o i debitori dell'imposta e, dall'altro, gli immobili o diritti immobiliari.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių Ginčų Komisija Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lituania) il 29 settembre 2009 — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerios**

(Causa C-385/09)

(2009/C 312/28)

*Lingua processuale: il lituano*

**Giudice del rinvio**

Mokestinių Ginčų Komisija Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

**Parti**

Ricorrente: Nidera Handelscompagnie BV

Convenuto: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerios

**Questioni pregiudiziali**

1) Se una normativa che conferisca il diritto a detrazione dell'IVA unicamente a soggetti passivi dell'IVA — vale a dire, unicamente a soggetti passivi registrati come soggetti passivi dell'IVA in uno Stato membro (nel caso di specie, in Lituania) secondo determinate procedure — sia conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplina il diritto a detrazione dell'IVA.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se sia compatibile con i principi generali del diritto a detrazione dell'IVA, stabiliti dalla direttiva 2006/112/CE, il fatto che una siffatta normativa preveda che un soggetto passivo dell'IVA ha il diritto a detrazione dell'IVA assolta a monte e/o all'importazione relativamente a beni e/o servizi acquistati prima della sua registrazione come soggetto passivo dell'IVA unicamente se tali beni vengono successivamente impiegati per una sua attività soggetta ad IVA, di modo che l'IVA assolta a monte e/o all'importazione in relazione a beni e servizi acquistati prima della sua registrazione come soggetto passivo dell'IVA non può essere dedotta se i beni siano già stati impiegati per tale attività.

ratori interinali non possono beneficiare delle garanzie offerte dalla direttiva 2001/23.

- 2) Se l'art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23/CE, debba essere interpretato nel senso che il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori interinali, dovuto al trasferimento dell'attività alla quale essi erano assegnati, viola il divieto previsto da tale disposizione, di modo tale che tali lavoratori interinali devono essere considerati ancora a disposizione dell'utilizzatore alla data del trasferimento.
- 3) Se l'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23/CE, eventualmente in combinato disposto con l'art. 2, n. 2, lett. c), debba essere interpretato nel senso che impone al cessionario di mantenere un rapporto di lavoro con i lavoratori interinali che erano assegnati all'attività oggetto del trasferimento o che devono essere considerati ancora a disposizione dell'utilizzatore alla data del trasferimento.

In caso di soluzione affermativa di tale questione, se l'art. 3, n. 1, debba essere interpretato nel senso che impone la conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ipotesi in cui il cessionario non sia una società di lavoro interinale e non possa stipulare un contratto di lavoro interinale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 settembre 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-386/09)

(2009/C 312/29)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de travail de Bruxelles

**Parti**

*Ricorrente:* Jhonny Briot

*Convenuti:* Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell'Unione europea

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil n. 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il 1° ottobre 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL**

(Causa C-387/09)

(2009/C 312/30)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado Mercantil n. 1 de Santa Cruz de Tenerife

**Parti**

*Ricorrente:* Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

*Convenuta:* Magnatrading SL

Se, nell'ipotesi in cui non possa riconoscersi la qualità di datore di lavoro cedente né alla società di lavoro interinale, né all'impresa utilizzatrice, si debba considerare che i lavo-